

AVV. MICHELE MARTINO BERETTA
Via Camperio, 8 - 20900 Monza
Tel. n. 039.23.28.048 e fax n. 039/23.14.196

TRIBUNALE DI MONZA

R.G. 7958/19 - Giudice dott. BURATTI

LENOVO (ITALY) S.R.L. con gli avv. CXXXXXXXXXX e MXXXXXXXXXX

- appellante -

contro

il signor **LUCA BONISSI** con l'avv. Michele Beretta

- appellato -

COMPARSA CONCLUSIONALE

NELL'INTERESSE DEL SIGNOR LUCA BONISSI

1. Svolgimento del giudizio di primo grado

Il giudizio di primo grado è stato incardinato personalmente dall'attore Luca Bonissi a mezzo di atto di citazione notificato in 15 maggio 2018. A mezzo di detto atto di citazione, il Bonissi ha inteso convenire in giudizio la società Lenovo (Italy) s.r.l. (di seguito solo Lenovo) al fine di sentirla condannare al pagamento di Euro 42,00 per l'acquisto di una licenza Windows 10 Home contestuale all'acquisto di un computer Lenovo nonché ad una somma, da stabilirsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per il disagio subito.

Nella fattispecie, la richiesta integrava un'ipotesi di rimborso per il costo della sola licenza Windows preinstallata sulla macchina Lenovo ma di cui il Bonissi non aveva (e non ha) interesse all'utilizzo.

Con comparsa del 28 agosto 2018, si costituiva in giudizio la Lenovo, sollevando due eccezioni preliminari: carenza di prova circa l'acquisto del bene e carenza di legittimazione passiva di Lenovo. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa dell'esponente in fatto e in diritto.

A fronte della costituzione avversaria, il Bonissi decideva quindi di farsi assistere dal sottoscritto legale, il quale interveniva formalmente in occasione dell'udienza del 10.01.2019.

Esperito inutilmente un tentativo di risoluzione bonaria della controversia, il primo Giudice non ha ritenuto di concedere termine per la capitolazione istruttoria alle parti, rinviando la causa - con ordinanza assunta fuori udienza a seguito di scioglimento di riserva - direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 giugno 2019, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.

In quella sede – non essendo stato precedentemente concesso il termine istruttorio ex art. 320 cpc – l'esponente ha quindi provveduto a formulare le proprie istanze istruttorie.

Con sentenza n. 930/19, il Giudice di Pace ha infine deciso la vertenza, accogliendo la domanda dell'attore esponente, condannando Lenovo al pagamento della somma di Euro 42,00 ed alle spese legali.

2. Le censure dell'appellante

Con atto di citazione in appello notificato in data 29 luglio 2019, la convenuta in primo grado Lenovo ha inteso impugnare la citata sentenza n. 930/19 del Giudice di Pace di Monza.

Il monumentale atto avversario constava di ben 60 pagine ed oltre 15 motivi d'appello (apparentemente raggruppati per macro-aree tematiche), a mezzo dei quali si è inteso ottenere una completa revisione della decisione di primo grado che si lamenta, all'evidenza, errata in ogni sua parte.

L'impugnazione, riprendendo le domande ed eccezioni del primo grado, mira ad ottenere la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante Lenovo nonché il rigetto delle domande inizialmente proposte dal Bonissi.

A mezzo di comparsa in data 15 novembre 2019, l'esponente Luca Bonissi si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'impugnazione avversaria e, conseguentemente per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.

A mezzo della medesima comparsa, l'esponente Luca Bonissi ha altresì inteso spiegare appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui, nonostante la vittoria dei compensi conseguente alla soccombenza di Lenovo, ha omesso di liquidare in favore del medesimo le anticipazioni esenti sostenute per l'instaurazione del processo.

La presente causa d'appello è stata infine trattenuta a sentenza all'udienza del 11 giugno 2020, con concessione di termini per conclusionali e repliche.

Riprendendo l'impostazione della comparsa in appello, l'odierna conclusionale prenderà posizione sulle doglianze avversarie, argomentando circa la correttezza della sentenza resa dal primo Giudice, sulla scorta delle difese rassegnate nel primo grado, nel seguente ordine (ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55 10/02/2014, il presente atto è redatto in modalità navigabile, mediante collegamenti ipertestuali ai singoli paragrafi della comparsa):

- (i). [legittimità e piena prova dell'acquisto del prodotto Lenovo da parte del signor Bonissi](#) (motivi d'appello sub A e sub nn. 1, 2 e 3);
- (ii). [legittimazione passiva di Lenovo](#) (motivi d'appello sub B e sub nn. 4 e 5);
- (iii). [oggetto del contratto e diritto al rimborso del prezzo della licenza](#) (motivi d'appello sub C e sub nn. 6 e 7 nonché motivi sub E e nn. 10, 11, 12 e 13);
- (iv). [mancato rispetto della procedura EULA](#) (motivi d'appello sub D e sub nn. 8 e 9);
- (v). [prezzo di acquisto della licenza](#) (motivi d'appello sub E e sub nn. 14 e 15);
- (vi). [correttezza della sentenza e della relativa motivazione](#) (motivi d'appello sub G, H e I).

(vii) [appello incidentale](#).

Si segnala sin d'ora che, forse a causa di un errore di scritturazione, non risulta rassegnato alcun motivo d'appello sub lettera F.

3. Sulla prova dell'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo.

L'appellante contesta la presunta carenza di prova in ordine all'acquisto del prodotto. Il motivo è infondato, tanto quanto era infondata l'eccezione rassegnata in primo grado e correttamente disattesa dal Giudice del primo grado.

Va premessa sin d'ora una circostanza: in più passaggi del proprio appello, Lenovo contesta la mancanza di prova in relazione ad uno o più elementi relativi alla domanda del Bonissi. Ebbene, si consideri che – per quanto siano irrilevanti tali approfondimenti istruttori per essere pacificamente la causa idonea ad essere decisa in via documentale – l'esponente ha comunque puntualmente e tempestivamente formulato le proprie istanze istruttorie, tuttavia il primo giudice non ha ritenuto di darne ingresso nel giudizio.

Più oltre, nel presente paragrafo, verrà diffusamente dato atto di tale circostanza.

Venendo al merito dell'impugnazione avversaria, si rileva quanto segue.

Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio sul punto, che grava unicamente su parte convenuta, l'esponente confida di aver comunque fornito la piena dimostrazione dell'avvenuto acquisto del bene, come correttamente rilevato ed accertato dalla sentenza del primo giudice.

L'esponente, infatti, ha acquistato il prodotto Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR in data 19/01/2018, alle ore 11.07, presso il negozio Supermedia S.p.a. appartenente alla catena Trony, in Sesto San Giovanni: a fronte di tale acquisto gli è stato unicamente rilasciato uno scontrino (doc. 1 fascicolo del primo grado Bonissi), senza che

null'altro il negozio gli abbia consegnato, come è d'uso in ambito di vendita al dettaglio di beni di consumo.

Correttamente il primo Giudice, con il conforto della più recente ed autorevole giurisprudenza, ha ritenuto che tale documento fosse perfettamente idoneo e sufficiente a provare l'acquisto: ***“In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'effettività dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro la contestazione dell'acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi”*** (Cass. civ. sez. VI, 19/06/2015, n. 12800)

Nel caso di specie, è pacifico che il negozio Supermedia s.p.a. appartenga alla catena Trony, e cioè ad una catena di negozi specializzati proprio nella vendita di beni di elettronica di consumo. Per altro verso, in conformità alla giurisprudenza summenzionata, deve convenirsi che il prezzo del bene corrisponda al suo valore: il prezzo di acquisto corrisposto dall'esponente, € 149,99, è perfettamente compatibile con il prezzo specificato sul sito del produttore (€ 197,10, doc. 04 fascicolo del primo grado di parte convenuta), considerato che il periodo d'acquisto coincideva con i saldi post-natalizi e che il venditore – appartenente alla catena Trony – effettua periodicamente promozioni e sconti fino al 50% del normale prezzo di mercato (nel caso di specie, lo sconto è stato di circa il 25%).

La questione quindi è se il consumatore sia tenuto (e possa) produrre ulteriore prova oltre allo scontrino: la risposta è evidentemente no, diversamente si troverebbe sempre

in posizione di svantaggio nei confronti del produttore, ad esempio nel far valere l'assistenza in garanzia.

Al contrario, deve convenirsi che controparte abbia mancato di fornire il benché minimo supporto probatorio alla propria eccezione, nonostante a suo carico incombesse il rigoroso onere della prova.

Bene ha fatto, pertanto, la sentenza di primo grado nel ritenere dimostrato l'acquisto del bene.

In ogni caso, nella denegata ipotesi ciò non fosse ritenuto sufficiente, l'esponente aveva tempestivamente rilevato essergli stato negato il diritto di difesa in relazione all'eccezione avversaria: la decisione del primo Giudice di non concedere approfondimenti istruttori, in particolare la concessione del termine di cui all'art. 320 c.p.c. richiesta all'udienza del 7.03.2019, ha privato il Bonissi del diritto di produrre ulteriore documentazione e di richiedere la prova testimoniale sull'eccezione sollevata da controparte, ciò in aperta violazione degli artt. art. 24 e 111 Cost.

L'esigenza istruttoria e difensiva, infatti, era sorta solo a seguito della contestazione, ampia ed articolata, dimessa da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione, in particolare in relazione alla presente questione preliminare (ma non solo).

La mancata concessione di un termine intermedio che potesse permettere all'attore di svolgere attività istruttoria ed assertiva ha costituito (nella ancora oggi denegata ipotesi non si ritenesse sufficiente la produzione documentale versata in atti) un vero e proprio *vulnus* al diritto di difesa dell'esponente, costituzionalmente garantito.

“La norma dell'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., la quale stabilisce che «quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova» ben può essere interpretata, al di là della sua letterale formulazione, come

espressiva di una direttiva generale da applicare, senza perdere di mira l'obiettivo di una rapida soluzione del processo, tutte le volte in cui il rituale ampliamento del thema decidendum verificatosi nella prima udienza ne comporti la necessità in applicazione del principio del contraddittorio. È vero che la norma sembra riferirsi soltanto alla attività probatoria, ma ciò deriva dal fatto che essa è stata formulata con riguardo ad una controversia semplice intesa nel senso suindicato, sicché tale riferimento testuale non impedisce di attribuire alla disposizione un significato più ampio con riguardo alle controversie che non corrispondono al suddetto modello o perché alle due parti iniziali debbano aggiungersi altri contraddittori o perché l'attività processuale delle parti sia più complessa e, in particolare, il convenuto non si limiti a contestare le richieste avversarie. In tali evenienze sarebbe in contrasto con il principio del contraddittorio ritenere che quando l'attività svolta dalle parti in prima udienza renda necessaria la fissazione di una nuova udienza per lo svolgimento di attività assertiva il giudice di pace possa non procedere a tale fissazione, pur dovendo invece procedere quando la suindicata necessità riguardi un'ulteriore attività probatoria logicamente conseguente a quella assertiva" (Corte Cost. 12.11.2002, n. 447)

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'esponente ha provveduto in sede di note conclusive (cioè nel primo atto difensivo utile) all'articolazione dei propri mezzi istruttori, mediante la produzione di ulteriore documentazione e la richiesta di prova orale in sede di conclusioni, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione (Cass. civ., sez. II, 30/09/2016, n. 19568).

In particolare, l'esponente ha prodotto *sub* doc. 11 il sostituto dello scontrino rilasciato da Supermedia s.p.a. su richiesta del signor Bonissi (a seguito della contestazione avversaria) che riporta la dicitura completa del prodotto, a dimostrazione del fatto che il

bene è proprio ed esattamente quello di cui si discute, e che avrebbe potuto essere oggetto di conferma in sede testimoniale.

In secondo luogo, si sono prodotti i docc. 12 e 13, relativi alla procedura di attivazione della garanzia sul prodotto, mediante registrazione dello stesso sul sito di Lenovo. In estrema sintesi, è stato inviato a Lenovo lo scontrino di acquisto (quello contestato da controparte) e Lenovo lo ha ritenuto perfettamente valido ai fini della decorrenza della garanzia. In altri termini, Lenovo ha riconosciuto come valido ed effettivo l'acquisto del bene Ideapad MIIX 320-10ICR eseguito dal signor Bonissi in data 19/01/2018, alle ore 11.07, presso il negozio Supermedia S.p.a. tanto che ha attivato la procedura di registrazione del prodotto senza sollevare alcuna questione¹.

È evidente che, per quanto superfluo alla luce anche della corretta decisione del primo giudice, l'esponente abbia legittimamente e tempestivamente formulato le proprie istanze istruttorie che, laddove fossero state ammesse, certamente avrebbero fornito la (finanche ultronea) dimostrazione della legittimità del proprio acquisto.

In ogni caso, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, l'esponente rinnova ancora in questa sede le istanze istruttorie rassegnate in primo grado ma non ammesse in quella sede.

Infine, quanto alla mancanza di indicazione del **numero seriale**, l'assunto di controparte è falso e comunque irrilevante. Esso infatti – il numero seriale – è da sempre stato a conoscenza di Lenovo, sin dalle fasi stragiudiziali della vertenza.

Nella diffida e messa in mora prodotta dall'esponente sub doc. 6 del fascicolo di primo grado, infatti, il numero seriale "S/N Pxxxxxx" è riportato alla seconda riga della comunicazione.

¹ È del tutto infondata la contestazione a tale circostanza (vedi nota a piè di pagina n. 1b) a pagina 4 dell'atto di citazione in appello): i documenti prodotti sub doc. 12 e 13, infatti, sono stampe estratte dal sito internet di Lenovo (www.lenovo.com/it), relative allo stato della garanzia del prodotto. Essi dimostrano oltre ogni dubbio che controparte si è invero fatta carico della garanzia del prodotto, riconoscendo quindi come legittimo l'acquisto del bene.

In ogni caso, la circostanza è del tutto irrilevante poiché l'azione del signor Bonissi non era relativa al prodotto fisico (*hardware*) Lenovo identificato con il citato numero di serie, bensì al rimborso del costo della licenza del *software* Windows preinstallato sul bene che, come si dirà *infra*, costituisce un bene del tutto autonomo e distinto rispetto all'hardware.

Si confida con ciò di aver definitivamente ed esaustivamente chiarito la questione. L'impugnazione avversaria, pertanto, non potrà che essere rigettata per manifesta infondatezza, con conseguente piena conferma della sentenza di primo grado.

4. Sulla lamentata carenza di legittimazione passiva di Lenovo

L'eccezione *de quo* è tanto infondata quanto pretestuosa.

I rapporti contrattuali relativi all'utilizzo del software preinstallato sul computer Lenovo sono governati e disciplinati dal c.d. contratto di licenza d'uso (*EULA, End- User License Agreement*) che appare sullo schermo del computer al primo avvio successivo all'acquisto (doc. 4 fascicolo del primo grado) e che può essere accettato o meno, con un clic del mouse sul pulsante "accetta". In verità, vale la pena di anticipare sin d'ora che non esiste la possibilità di rifiutare la licenza: o si accetta cliccando il pulsante "accetta" o si spegne il computer e si procede successivamente alla cancellazione della memoria di massa (cioè alla formattazione del computer).

Tertium non datur.

Si legge nel testo di tale contratto (doc. 2): "***Il presente documento costituisce un contratto di licenza tra (i) il licenziatario*** (i.e. il signor Bonissi) ***e il produttore del dispositivo*** (i.e. Lenovo)" E ancora: "(...) *qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo (...) per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo*".

Non v'è ombra di dubbio che la controparte contrattuale del signor Bonissi tenuta al rimedio del rimborso - e come tale passivamente legittimata nell'odierno giudizio - sia Lenovo.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica (si anticipa qui un passaggio della nota sentenza Cass. Civ. 19161/2014 che si avrà modo di citare ampiamente nel seguito, per essere stata, ed essere tuttora, pietra miliare nella regolamentazione dell'odierna fattispecie): *“La controparte contrattuale dell'utente finale deve dunque identificarsi, anche per quanto concerne la licenza d'uso del software preinstallato, nel produttore del computer [...]. Tra utente finale e casa di produzione del software contenente il sistema operativo (Microsoft) non intercorre pertanto alcun rapporto contrattuale. E ciò ben si spiega, in considerazione del fatto che si è qui in presenza non già di un software commercializzato direttamente da Microsoft (alla stregua di quanto, pure, potrebbe accadere nella vendita diretta di licenze 'full' o 'retail' all'utente finale), bensì di un software relativo ad un sistema operativo che viene preinstallato sul personal computer dalla casa produttrice di quest'ultimo, ed in forza di condizioni economiche e licenze di vendita che vengono trattate, a monte della grande distribuzione, in forza di accordi commerciali su vasta scala direttamente stipulati tra la casa produttrice del software (Microsoft) e le principali case produttrici dell'hardware (c.d. OEM Original Equipment Manufacturer)”*

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è pertanto da ritenersi infondata e non potrà che essere rigettata, con conseguente piena conferma della sentenza di primo grado.

5. Nel merito. Sul diritto al rimborso del prezzo della licenza

Venendo al merito della domanda, l'appello avversario, al pari della difesa rassegnata in primo grado, risulta articolato ed a tratti fuorviante. È quindi necessario ricondurre

la fattispecie ai suoi tratti più elementari e ci scuserà il giudice se si ricorrerà talvolta a semplificazioni eccessive ed esempi banali.

In estrema sintesi: l'attore ha acquistato un computer (*hardware*) che altro non è che una calcolatrice molto potente, il cui compito è elaborare dati e fare calcoli. Questa funzione primaria viene portata a termine dall'hardware anche senza che su di esso venga installato alcun programma o sistema operativo (*software*), per esempio semplicemente utilizzando la c.d. interfaccia EFI BIOS che permette di compiere operazioni base.

Per poter, tuttavia, rendere più accessibile e facilmente fruibile questa potenza di calcolo, sull'hardware può (si badi bene: può e non deve) essere installato un sistema operativo, cioè un software di base che gestisca le risorse dell'hardware ed offra un'interfaccia comprensibile all'utente anche meno esperto (la scrivania con le icone, i menu a tendina ecc.): i più noti sono gli applicativi proprietari creati e distribuiti in licenza da Apple (MacOs) e da Microsoft (Windows) a fronte di un corrispettivo. In alternativa, vi sono poi applicativi c.d. *open source* (cioè non proprietari) che sono liberamente e gratuitamente disponibili (GNU/Linux ecc.).

Volendo fare un esempio, è come se l'hardware fosse un cappotto ed il sistema operativo fosse un accessorio applicabile al cappotto, come un collo od una stola di pelliccia: il cappotto, di per sé, assolverebbe comunque alla sua funzione di proteggere dal freddo, tuttavia, in associazione alla stola di pelliccia, proteggerebbe assai più e, soprattutto, renderebbe il cappotto stesso assai più affascinante ed appetibile per un maggior numero di soggetti oltre che spendibile nei contesti più disparati. La pelliccia, poi, potrebbe essere vera o sintetica, a seconda delle sensibilità personali e delle capacità economiche dell'utilizzatore.

È evidente che i due beni esplicano la loro massima funzionalità quando utilizzati insieme, tuttavia è altrettanto evidente che essi mantengono una propria autonomia e funzionalità anche se presi separatamente. Non si può escludere, anzi, che qualcuno, per i più svariati motivi, preferisca possederne uno invece che l'altro.

Analogamente, al contrario di quanto *ex adverso* ancora oggi sostenuto, il computer Lenovo acquistato dal Bonissi ed il sistema operativo Windows preinstallato sul medesimo erano e restano due beni separati, autonomi e distinti, suscettibili di essere compravenduti e di svolgere il compito per il quale sono stati inventati indipendentemente l'uno dall'altro.

Giuridicamente parlando, ci si trova quindi di fronte a due distinti negozi giuridici: l'uno, di compravendita, relativo all'hardware e, l'altro, di licenza d'uso relativo al software, ognuno dei quali conserva la propria individualità giuridica. Tra i due contratti non sussiste quindi alcun collegamento funzionale.

Valga il vero!

Vanno rigettati con forza i tentativi avversari di confondere le acque, sostenendo che hardware e software siano, in verità, da considerarsi quale *unicum* inscindibile. Ciò è certamente falso dal punto di vista tecnico (e sopra si è detto il motivo), ma lo è anche dal punto di vista giuridico, in relazione alla stupefacente asserzione di controparte, la quale pretende di conoscere e giudicare le intenzioni di acquisto dell'esponente, giungendo ad affermare apoditticamente che il Bonissi, in realtà, abbia voluto acquistare proprio l'insieme dei due prodotti.

È vero l'esatto contrario: il Bonissi aveva interesse (e l'ha tuttora) ad acquistare quella specifica macchina con quelle specifiche caratteristiche tecniche ma, allo stesso tempo, non aveva (e non ha tuttora) alcun interesse ad usufruire del sistema operativo preinstallato.

Va soggiunto che, come confermato dall'operatore del servizio clienti Lenovo (doc. 5 fascicolo del primo grado) - ed al contrario di quanto *ex adverso* sostenuto - sul mercato italiano non esiste un prodotto con le medesime caratteristiche di quello acquistato dall'attore e sprovvisto di Windows e pertanto l'attore, in funzione delle proprie esigenze, è stato necessitato ad acquistare proprio quello specifico prodotto. Il doc. 5 di parte convenuta è sviante ed inconferente, poiché dei prodotti ivi indicati, privi del sistema operativo Windows, **nessuno ha caratteristiche tecniche analoghe a quello acquistato dall'attore.**

In ogni caso, quand'anche così fosse, non si vede perché mai un consumatore dovrebbe privarsi del diritto di acquistare un bene in commercio per il fatto che il produttore, nonostante vi si sia impegnato formalmente (vedi EULA di cui sopra) rifiuti di provvedere al rimborso di un accessorio che, unilateralmente, vi ha installato in sede di produzione (senza quindi che nessuno glielo abbia richiesto).

Risulta chiaramente, in altri termini, come il Bonissi abbia espressamente voluto acquistare l'hardware Lenovo ma, sin da subito, non abbia mai inteso concludere il contratto di licenza d'uso del sistema operativo Windows preinstallato sul computer.

La perfetta scindibilità dei due beni - ed il conseguente riconoscimento del diritto di ottenere il rimborso del software - è stata scolpita nella nota sentenza Cass. Civ. sez. III, n. 19161, a mente della quale *“l'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di conclu-*

dere entrambi i negozi alla scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer". E ancora: **“Colui che acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (c.d. sistema operativo) ha diritto, qualora non intenda accettare le condizioni di licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad essa specificatamente riferibile”**.

Come anticipato, la citata sentenza ha costituito uno spartiacque nella fattispecie *de quo*². A seguito di tale decisione, che costituisce il riconoscimento di un basilare principio di libertà ed ha posto fine ad una prassi di mercato tanto radicata quanto iniqua, **la maggior parte dei produttori hardware si è conformata a quanto deciso dalla Suprema Corte e, pacificamente ormai, provvede al rimborso del prezzo della licenza Windows**, mediante apposite procedure stabilite internamente (si veda doc. 9, relativo alle procedure previste da Acer e da Asus, cioè due dei maggiori produttori hardware a livello mondiale).

Sul punto, può essere altresì illuminante la lettura della sentenza n. 2526/10, resa dal Tribunale di Firenze in funzione di giudice dell'appello ed allegata alla presente costi-

² Essa, infatti, ha avuto grande impatto nel mondo dei prodotti informatici per aver, di fatto, messo in discussione la prassi monopolistica di preinstallare un determinato sistema operativo sulle macchine in commercio. Essa è altresì stata ampiamente ripresa dalla stampa, tanto quella specializzata che generalista, ed è stata altresì oggetto di approfondimenti dottrinali. A titolo d'esempio, si richiama il commento prodotto in primo grado, edito sulla rivista *Diritto & Giustizia*, fasc. 1, 2014, a firma del prof. Gianluca Tarantino

tuzione, che è poi stata oggetto di conferma in sede di legittimità per mezzo della sentenza poc'anzi citata: anche in tale sentenza viene chiaramente accertata la perfetta scindibilità dei due distinti rapporti giuridici, escludendo che possa artatamente desumersi l'esistenza di un qualsivoglia bene complesso o *unicum*, né di fatto né giuridico³. Nonostante tutto quanto sopra, Lenovo insiste pervicacemente, quantomeno nel caso di specie, nel proprio rifiuto.

Di nessun valore, poi, è la giurisprudenza richiamata da controparte a sostegno della propria tesi. Certamente di nessun valore, neppure in termini di suggestione, è la decisione resa da un tribunale estero, quale la Corte di Cassazione francese, stante la palese irrilevanza, nell'ordinamento italiano, di una decisione assunta da un soggetto straniero, relativa ad un mercato straniero, regolato da normative differenti e finanche precedente alla sentenza di Cassazione qui riportata!

Parimenti irrilevante e fuorviante la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea poiché essa non è neppure attinente al caso di specie: in quella sentenza, infatti, la Corte venne chiamata ad esprimersi in materia di presunte pratiche commerciali scorrette e non si vede come essa possa avere rilevanza con la fattispecie *de quo*.

6. Sull'asserito mancato rispetto della procedura EULA

Lenovo sostiene che il Bonissi avrebbe violato la procedura EULA, **confermando peraltro così l'esistenza di una procedura per il rimborso!**

La difesa di Lenovo, sul punto, è evidentemente incoerente e contraddittoria rispetto al rifiuto di rimborsare il costo della licenza software: come potrebbe mai il Bonissi rispettare una procedura che - secondo Lenovo - non è prevista? O come potrebbe, al

³ "(...) una simile interpretazione muove da un presupposto logico assolutamente sbagliato, quello di considerare il software parte integrante del PC, mentre, come sopra si è motivato, essi sono beni scindibili"

contrario, non aver rispettato una procedura che non esiste e che, comunque, non gli è stata mai indicata?

L'assunto è comunque falso e correttamente il Giudice di prime cure l'ha rigettato.

Anche in tale fattispecie, Lenovo lamenta la mancanza di prova circa il rifiuto delle condizioni EULA. Ebbene, senza ulteriormente tediare il giudicante, si segnala che anche tale circostanza è stata (ed è tuttora) oggetto di richiesta istruttoria, di tal che – laddove lo si ritenesse utile – ben potrà essere dimostrato quanto, invece, pervicacemente negato da controparte.

Alla luce di quanto segue, tuttavia, si vedrà come tale prova risulterebbe comunque superflua.

La procedura prevista nell'EULA per poter ottenere il rimborso consiste nei seguenti semplici due passi:

1. **Non accettare la licenza d'uso** e quindi non utilizzare il prodotto software.
2. **Contattare il produttore del dispositivo** per conoscere le **modalità di restituzione del software** e di **rimborso del prezzo**.

La licenza non è stata accettata, ed è stato contattato il produttore del dispositivo: purtroppo **Lenovo non ha mai fatto conoscere le modalità di restituzione del software e di rimborso**, rifiutandosi di adempiere agli obblighi contrattuali (doc. 5 di parte Bonissi).

Inoltre l'EULA afferma che si può contattare il **produttore del dispositivo**, e non il venditore, senza tra l'altro specificare il "*prontamente*" aggiunto artatamente da Lenovo nella sua comparsa di costituzione. È cioè ininfluenza – e ciò smentisce l'eccezione di cui al motivo 8 *sub b.* - il tempo trascorso dalla prima accensione al contatto con il produttore del dispositivo, come è ininfluenza il tempo trascorso tra l'acquisto e la prima accessione. In ogni caso, e ciò ben potrà essere oggetto di

dimostrazione testimoniale, nel caso di specie il Bonissi ha contatto il Servizio Clienti Lenovo lo stesso giorno della prima accensione.

Dopo aver contattato il Servizio Clienti ed aver ricevuto un **diniego circa il rimborso della licenza d'uso** (confermato in seguito anche dalla risposta alla messa in mora), il Bonissi si è quindi trovato costretto a formattare la memoria di massa del dispositivo per poter installare altro software di suo gradimento. Non corrisponde pertanto al vero che il sig. Bonissi abbia formattato la memoria di massa del dispositivo prima di contattare Lenovo: la formattazione è avvenuta solamente **dopo il rifiuto da parte del Servizio Clienti** di Lenovo di fornire la modalità di restituzione del software e di rimborso.

Vale la pena, in ogni caso, di ricordare che è peraltro ormai prassi comune quella di non includere più alcun supporto fisico dove tenere una copia del software (cd-rom, chiavetta, ecc.): da ciò si evince che non c'è nulla da restituire a riguardo del software (essendo esso un bene immateriale), se non eventualmente l'etichetta presente sullo *chassis* del dispositivo, che il Bonissi si è reso disponibile a restituire fin da subito (doc. 6).

È altresì pretestuosa la richiesta di Lenovo di inviare il dispositivo presso i propri laboratori per verificare il rifiuto della licenza e la disinstallazione del software.

In primo luogo, **non è possibile rifiutare la licenza d'uso**, ed è quindi impossibile da parte di Lenovo procedere a suddetta verifica; in secondo luogo **non è possibile disinstallare il software**, ma si può unicamente procedere alla cancellazione dello stesso ed alla formattazione della memoria di massa.

Sono quindi infondate le richieste di provare il rifiuto della EULA e la disinstallazione del software, posto inoltre che risulta sicuramente più agevole per Lenovo controllare

che la licenza non sia stata accettata e utilizzata⁴, e che non è compito di Lenovo e non è previsto dalla procedura alcun controllo di avvenuta cancellazione del software preinstallato. Si contesta peraltro l'insinuazione di Lenovo a riguardo dell'accettazione e utilizzo del software da parte del sig. Bonissi, posto che lo stesso ha effettuato la cancellazione il giorno della prima accensione.

Anche sul punto, pertanto, l'impugnazione avversaria andrà rigettata, con conferma della sentenza di primo grado.

7. Sul prezzo di acquisto della licenza

Con i motivi 14 e 15, Lenovo parrebbe voler sostenere che il Bonissi non avrebbe, in realtà, corrisposto alcun prezzo per l'acquisto della licenza software. Parrebbe riproporsi, tra le righe, l'insinuazione sollevata in primo grado circa un comportamento finanche doloso del Bonissi, per aver egli semplicemente acquistato un computer in offerta presso un negozio della grande distribuzione.

Tralasciando le illazioni avversarie, deve ribadirsi **in primo luogo** che Lenovo non ha in realtà affatto contestato la somma indicata in citazione relativa al costo della licenza Windows pari ad Euro 42,00, con la conseguenza che, ex art. 115 c.p.c., detto prezzo deve ritenersi provato.

Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che, nel caso in cui il prezzo non sia espressamente indicato, occorre comunque riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore ex art. 1474 c.c. cioè, nel caso specifico, **Euro 42,00**.

Il fatto che l'acquisto dell'hardware sia stato effettuato con il 24% di sconto rispetto al prezzo di listino, oltre ad essere una promozione totalmente nella norma (non certo,

⁴ Al contrario di quanto sostenuto ex adverso, è estremamente semplice per Lenovo verificare la circostanza: nel caso di accettazione delle condizioni EULA, infatti, il dispositivo invia al produttore specifiche informazioni circa l'attivazione della specifica licenza preinstallata sulla macchina. Il principio di vicinanza alla prova, in tal caso, opera quindi nei confronti di Lenovo, la quale potrebbe in ogni momento verificare la (mancata) attivazione.

come asserito da Lenovo, «*prezzo estremamente al di sotto dei prezzi di mercato*»), è del tutto irrilevante ai fini della determinazione del prezzo normale della licenza, in quanto Lenovo non ha fornito alcuna prova di aver partecipato in qualche modo alla promozione.

Anche sul punto, in ogni caso, si rileva che l'eventuale onere probatorio residua a carico di parte convenuta che non risulta aver dimesso alcun argomento istruttorio a dimostrazione di una o più circostanze contrarie a quanto allegato dal Bonissi.

8. Sui motivi d'appello sub G ed H

Già si ha avuto modo di dire che nessun motivo d'appello sub lettera F risulta rassegnato, probabilmente a causa di un mero errore di scritturazione.

Quanto agli ulteriori motivi sub lettere G ed H, essi appaiono estremamente generici, ai limiti dell'ammissibilità. In questa sede, pertanto, ci si limiterà ad una mera contestazione degli stessi, rilevando come, al contrario di quanto sostenuto, la sentenza di prime cure appaia coerentemente motivata e nient'affatto apodittica. Essa si è correttamente fondata sul materiale probatorio documentalmente versato in atti e, con soddisfacente rigore logico-giuridico, è giunta all'unica conclusione possibile, cioè all'accoglimento della domanda del signor Bonissi.

9. Sull'appello incidentale. Erroneità della sentenza in ordine all'omessa liquidazione delle anticipazioni

L'esponente Luca Bonissi, a mezzo del presente ed unico motivo d'impugnazione, lamenta l'erroneità della sentenza *de quo*, nella parte in cui ha omissso il riconoscimento in favore del medesimo delle spese esenti sostenute per l'avvio della causa, consistenti segnatamente nei costi sostenuti per la notifica dell'atto di citazione (€ 10,78) e per il contributo unificato (€ 43,00) Nulla invece era dovuto - stante il ridotto valore della

causa - a titolo di anticipazioni forfettarie ex art. 30 del D.P.R. 115/02, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Si segnala sin d'ora che, per quanto documentalmente accertabili, entrambe le spese erano state enucleate e richieste in sede di nota spese, depositata unitamente alle note conclusive all'udienza del 6 giugno 2019.

La sentenza di prime cure, nella parte motiva, ha correttamente statuito ex art. 91 c.p.c. ponendo a carico di Lenovo le spese di lite, rimandando al dispositivo la relativa liquidazione. Nessun dubbio, pertanto, circa la pacifica spettanza (anche) di tali somme.

In sede di dispositivo, sono quindi stati liquidati i compensi professionali (nella misura dei minimi applicabili per lo scaglione di riferimento) ma è stata, all'evidenza, omessa la liquidazione delle anticipazioni di cui sopra.

Alla luce di ciò, pertanto, la sentenza oggi impugnata dovrà essere emendata nel senso di riconoscere al signor Bonissi, sempre ex art. 91 c.p.c., in aggiunta ai compensi già riconosciuti, l'ulteriore somma di Euro 53,78 a titolo di anticipazioni esenti.

* * * * *

Tutto ciò premesso, l'esponente Luca Bonissi *ut supra* rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Monza, 8 settembre 2020

avv. Michele Beretta